

Qualificazione delle traversine ferroviarie come «rifiuti»

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 12 gennaio 2022, n. 70 - Durante, pres.; Zoppo, est. - L'Agricola Bonito Società Agricola in Nome Collettivo di Arcangelo Coviello e C. (avv. Primarosa) c. Comune di Bonito ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza di rimozione di «rifiuti» (costituiti da traversine ferroviarie)

(*Omissis*)

FATTO

L'Agricola Bonito Società Agricola in Nome Collettivo di Arcangelo Coviello & C propone ricorso avverso l'ordinanza del Sindaco del Comune di Bonito del 30 settembre 2021, notificata il 1° ottobre 2021, con la quale è stata ordinata alla ricorrente la rimozione di «rifiuti» (costituiti da traversine ferroviarie) posti a confine tra le particelle 678 e 32 del foglio 8 del Comune di Bonito, nonché avverso tutti gli atti presupposti come richiamati nell'ordinanza medesima.

La società ricorrente deduce di aver acquistato in data 31 luglio 2019 i terreni in questione, che erano in precedenza di proprietà del sig. Coviello, il quale nel 1992 aveva depositato presso il Comune di Bonito progetto avente ad oggetto lavori di recinzione.

Le traversine *de quibus* erano state acquistate dalla società Coop. Ambiente Italia A. R.L. nel mese di aprile 2001 e poste in opera poco dopo.

Nel 2003 il sig. Coviello aveva presentato un progetto avente ad oggetto denuncia di attività in sanatoria per lavori di recinzione dell'appezzamento di terreno alla località Cinquegrana, allegando certificazione attestante la non pericolosità del rifiuto e la riutilizzabilità, ai sensi dell'allegato 1, punto 9.3, del D.M. 05.02.1998, per la recinzione e la palificazione di terreni.

A distanza di oltre 20 anni dall'installazione, su denuncia di terzo, il Sindaco del Comune di Bonito ha ordinato alla ricorrente, oggi proprietaria delle opere, la rimozione di «rifiuti».

Con un unico articolato motivo di ricorso si deduce:

VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90; ARTT. 31 E 33 D.Lgs. n. 22/1997; Punto 9.3 dell'allegato 1 del DM 5.2.1998 Ministero Ambiente) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – ERRONEITÀ- DIFETTO DI MOTIVAZIONE).

Si afferma che al momento dell'installazione e in base alla normativa allora vigente (il citato punto 9.3 dell'allegato 1 del DM 5.2.1998), il reimpiego delle traversine per la realizzazione di recinzioni era consentito.

Si deduce, cioè, che, essendo la messa in opera collocabile in un arco temporale certamente antecedente alla normativa più rigorosa poi intervenuta (la quale inibisce l'utilizzo delle traversine ferroviarie, qualificate come rifiuti speciali pericolosi), non sussisterebbero i presupposti per ordinare all'attualità la rimozione.

Si evidenzia, altresì, che, onde verificare l'attuale contenuto di inquinante nelle traversine e nel relativo suolo, la ricorrente ha provveduto ad eseguire a mezzo Eco-Food Analisi SRLS apposita indagine tecnica, da cui è emerso che il contenuto dell'inquinante è tuttora di molto inferiore al limite all'epoca stabilito per il reimpiego.

Con memoria depositata in data 3 gennaio 2022 si è costituita la Provincia di Avellino eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Non risultano invece costituiti il Comune di Bonito, l'ARPAC, la Regione Campania e il



controinteressato, pur regolarmente intimati.

Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione con preavviso alle parti dell'eventualità della pronuncia di una sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 60 c.p.a.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, è «rifiuto» *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*.

Con specifico riferimento alla disciplina delle traversine ferroviarie e alla qualificazione delle stesse come «rifiuti», appare utile far riferimento alle coordinate interpretative cui è giunta la giurisprudenza penale:

“va ricordato che il creosoto è un miscuglio di fenoli ed eteri fenolici che si ottiene dalla distillazione tra 200-2258 C del legno di faggio. È un liquido incolore, poco solubile in acqua, largamente utilizzato come impregnante per le traversine ferroviarie.

Lo IARC di Lione ha classificato il creosoto quale composto cancerogeno di seconda categoria (cioè la sua cancerogenicità è del tutto certa). Il creosoto, inoltre, è pericoloso per la salute individuale anche solo tramite il contatto con la pelle o attraverso l'inalazione dei gas sprigionati a seguito dell'aumento della temperatura appena al di sopra i 20 gradi. Infine, è dannoso per l'ambiente a causa del rischio di inquinamento del suolo e della falda acquifera.

Come si può agevolmente comprendere, la questione dell'utilizzo delle traversine è molto delicata e la sentenza della C.G.U.E. n. 358/2013 è di ausilio ad uscire dall'ambiguità che si riscontrano in questo settore. Deve, anzitutto, premettersi che le traversine ferroviarie sono sottoposte alla normativa concernente le sostanze pericolose. Infatti, l'Unione Europea è intervenuta nel dettare talune restrizioni di uso concernenti il creosoto con la Direttiva n. 76/769/CEE e la Direttiva n. 2001/90/CE della Commissione del 26 ottobre 2001.

Tali restrizioni sono attualmente contenute nel Regolamento Reach n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006: infatti, nella voce 31 dell'allegato 17^A è preso in considerazione il creosoto e l'olio di creosoto per i quali, come regola ordinaria, non è ammessa l'immissione sul mercato, al pari del legno che ha subito un trattamento con le medesime sostanze.

Tuttavia, in deroga al citato divieto: a) è prevista la possibilità di utilizzo di creosoto in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali per nuovi trattamenti in situ, se le sostanze e/o le miscele contengono: i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005% in peso) e ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3% in peso; b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità alla lettera a) immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad es. opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali; c) il divieto di immissione sul mercato non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate nella voce 31 prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati. In ogni caso, sono previsti i seguenti divieti di utilizzo (valevoli tanto per i nuovi prodotti quanto per quelli immessi sul mercato dei prodotti usati): "il legno trattato...

non può essere utilizzato: - all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione, - per giocattoli, - in campi da gioco, - in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle, - per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic, - per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di: a) contenitori destinati a colture agricole, b) imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale, c) altri materiali che



possono contaminare gli articoli sopraccitati".

Le traversine ferroviarie sono disciplinate anche dalla normativa sui rifiuti. Fino al 2000, le traversine dismesse erano qualificate rifiuti speciali classificabili non pericolosi oppure pericolosi a seconda del contenuto di creosoto. Come rifiuto non pericoloso, potevano essere recuperate con le procedure semplificate di cui al D.M. 5 febbraio 1998, il cui punto 9.3, oltre a fissare per il creosoto un certo livello di concentrazione (250 g/Kg), consentiva, previa eventuale rilavorazione meccanica, il reimpiego per scopi diversi da quello originario, quali passatoie, barriere di contenimento, palizzate, paravalanghe, contenimenti di strade, di terrapieni, ed opere di sfruttamento forestale. Inoltre stabiliva il divieto di utilizzo come combustibile domestico e per la fabbricazione di imballaggi che potessero entrare in contatto con prodotti destinati alla alimentazione umana.

Per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04 (legno contenente sostanze pericolose): l'attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicità H 14 e perciò non è prevista alcuna possibilità di comprovare il contrario.

Di conseguenza, il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 è stato soppresso per cui il recupero di questo rifiuto pericoloso, attualmente, può essere autorizzato soltanto in base al D.Lgs n. 152 del 2006, art. 208 con procedura ordinaria in esito alla quale, ex art. 184 ter D.Lgs. n. 152 del 2006 (che richiama la L. n. 210 del 2008, art. 9 bis), sono considerate rifiuti cessati ed, in particolare, i prodotti ottenuti non devono produrre impatti negativi per l'ambiente o la salute umana come sancito testualmente dall'art. 184 ter, comma 1, lett. d), e, più in generale, dall'art. 13 Direttiva n. 2008/98 e D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 177 e 178" (Cass. pen. Sez. III, Sent. n. 40757 del 12 ottobre 2015).

Detto altrimenti, alla luce della disciplina attualmente vigente le traversine ferroviarie costituiscono rifiuti pericolosi rispetto ai quali non sono ammesse azioni di recupero.

Esse risulterebbero utilizzabili esclusivamente qualora cessassero di essere rifiuti, al ricorrere delle condizioni dettate dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

In mancanza, la presunzione di pericolosità delle stesse è assoluta, con conseguente obbligo per chi le utilizza di disfarsene.

Né può invocarsi, come fa il ricorrente, l'applicazione della pregressa disciplina, che consentiva il recupero e l'impegno dei rifiuti in questione.

Ciò in quanto la normativa sopravvenuta, ispirata ai principi precauzionali di tutela dell'ambiente e della salute umana, si applica anche al caso di specie.

Non si tratta, infatti, di sanzionare un comportamento che era consentito al momento della sua realizzazione, bensì di rimuovere una fonte di pericolo per la salute e l'ambiente.

Né il mero richiamo alla previgente disciplina, né la relazione tecnica depositata in atti sono quindi idonei a superare la presunzione legale di pericolosità delle traversine e a dimostrare la mancanza dell'obbligo di disfarsi dei suddetti rifiuti da parte della società nuova acquirente dei terreni.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

(Omissis)